

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. X N. 10

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO (Articolo 29, primo comma)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati **Bucciarelli Ducci, Presidente**
e dei deputati: **Bozzi, Caprara, Cossiga, Covelli, Laconi, La Malfa, Luzzatto, Migliori, Restivo,**
Roberti, Rossi Paolo e Di Primio, relatore

Presentata alla Presidenza della Camera il 2 dicembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 29 del Regolamento stabilisce che le Commissioni permanenti restano in carica per la durata dell'anno finanziario.

L'applicazione di questa norma provoca una inopportuna interruzione delle attività delle Commissioni proprio nel momento in cui, una volta conclusi l'esame e l'approvazione della legge di bilancio, le Commissioni stesse si apprestano a riprendere la loro attività normale in sede referente e legislativa.

D'altra parte, non vi è più motivo di mantenere nell'attuale ordinamento, la norma sulla durata annuale delle Commissioni.

Essa, infatti, fu introdotta il 6 agosto 1920, quando si passò dal sistema degli uffici (per il quale la nomina dei commissari dipendeva soltanto dal caso) a quello delle Commissioni permanenti (per il quale la nomina dei commissari ha una derivazione volontaria). Per evitare che il repentino passaggio dall'uno all'altro sistema potesse provocare inconvenienti non valutabili *a priori*, si ritenne di adottare una misura (qual'è quella della durata annuale delle Commissioni) diretta ad eliminare in radice il pericolo di una ecces-

siva stabilizzazione delle Commissioni le quali erano organi interni della Camera, non conosciuti dalle leggi fondamentali dello Stato, ma peraltro rilevanti e influenti sulle modalità concrete di esercizio della funzione parlamentare.

Nell'ordinamento vigente tale preoccupazione è da ritenersi superata, anche in virtù del fatto che il sistema delle Commissioni ha acquisito rilevanza costituzionale. La norma dell'articolo 29, primo comma, appare quindi come un istituto residuo di un ordinamento costituzionale storicamente superato. Se ne propone, pertanto, la modifica che, armonizzando, per questa parte, il nostro Regolamento con quello dell'altro ramo del Parlamento, sodisfi al tempo stesso una esigenza rilevata e unanimemente condivisa dai Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Qualora detta modifica fosse approvata al più presto, potrebbe essere applicata immediatamente, consentendo la durata in carica per un altro anno delle Commissioni costituite nel gennaio 1965.

DI PRIMIO. *Relatore.*

NUOVO TESTO PROPOSTO

—

ART. 29.

Il primo comma dell'articolo 29 del Regolamento è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni permanenti vengono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati ».